



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
RELATIVO AI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
[Art 37 CCNL 18/01/2024]**

L'anno 2024, il giorno 06 del mese di novembre, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila, in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata Regionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali come risultanti in calce

VIENE CONCORDATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo ai

“CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale viene stipulato ai sensi dell'art. 37, comma 6, del CCNL 18/01/2024.

Art. 2

Finalità, efficacia e durata del contratto

1. La concessione dei permessi per il diritto allo studio è finalizzata all'accrescimento della formazione culturale e professionale del lavoratore e al tempo stesso costituisce interesse dell'Amministrazione.
2. Le norme concordate disciplinano la concessione dei predetti permessi per la frequenza di corsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi abilitanti all'insegnamento, di corsi universitari e post-universitari, di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno di scuole di istruzione primaria, secondaria, post-secondaria e di qualificazione professionale, erogati da Scuole/Università/enti statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, anche per i corsi online che prevedano lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona.
3. Il contratto, nell'assicurare certezza e rispetto delle procedure, definisce i criteri per la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo ed A.T.A. nell'ambito delle disponibilità definite dal successivo art. 4.
4. Il presente contratto, a norma dell'art. 8 del CCNL/2024, ha validità triennale e, comunque, fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti sottoscrittrici.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

5. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo regionale si applica al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nelle scuole/istituti della regione Abruzzo.

Art. 4

Determinazione del contingente

1. Il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili dal 1° gennaio di ogni anno e la sua distribuzione fra le diverse aree professionali viene determinato annualmente in ogni singola provincia dai Responsabili degli Ambiti territoriali in relazione alle dotazioni organiche, adeguate alla situazione di fatto.
2. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del CCNL/2024, non può superare, complessivamente, il 3% del totale delle dotazioni organiche di fatto complessive assegnate alle singole province, ivi compresi i posti aggiuntivi dell'organico dell'autonomia e i posti di sostegno in deroga autorizzati dal Direttore Generale, con arrotondamento delle eventuali frazioni decimali all'unità superiore. Fermo restando detto limite, la concessione dei permessi straordinari retribuiti è consentita nel limite massimo di centocinquanta ore annue individuali.
3. Il calcolo per determinare il contingente dei beneficiari dei permessi per diritto allo studio è effettuato tenendo conto del totale delle dotazioni organiche provinciali riferite al personale docente, educativo ed ATA. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, secondo l'entità dei singoli organici, sulla base della consistenza organica del personale docente, distinto per grado d'istruzione, del personale educativo e del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale. Ai docenti di Religione sarà destinato uno specifico contingente, secondo le unità complessive di organico, e la ripartizione del contingente verrà distinta, a sua volta, tra il primo settore (infanzia e primaria) ed il secondo settore (secondaria di primo e secondo grado).
4. I Responsabili degli AA.TT. PP., di norma, entro il 1° novembre di ogni anno, pubblicano all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale il numero complessivo dei permessi concedibili l'anno solare successivo, distinti come indicato al precedente comma 3.
5. Ferma restando la priorità nell'assegnazione dei permessi ai docenti appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola, al personale educativo ed al personale ATA in base al contingente ad essi spettante, nel caso di residuo di permessi straordinari in singoli contingenti, è possibile destinare i medesimi al personale appartenente a dotazioni organiche diverse con esclusione del contingente organico di Religione. I permessi residui verranno ridistribuiti, laddove siano rimaste domande insoddisfatte, secondo la consistenza dei singoli organici.
6. I permessi spettano in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro.

Verucchi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Art. 5

Presentazione delle domande e documentazione

1. Può produrre domanda per la fruizione dei permessi il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno).
2. La domanda per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata da parte del personale interessato, per il tramite del Dirigente scolastico, al Responsabile dell'Ambito Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo della Provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 18 novembre di ogni anno. Coloro che, alla data del 18 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 6, devono comunque produrre domanda entro il 18 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi. La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 02 gennaio dell'anno successivo. Analoga possibilità di presentare domanda con riserva, da sciogliere sempre entro il 02 gennaio dell'anno successivo, è riconosciuta ai vincitori di cui al D.M. 205/2023 – D.D.G. 2575/2023, assunti a tempo determinato e tenuti alla frequenza di percorsi abilitanti, in corso di emanazione e comunque previsti da detto D.D.G., al fine di ottenere l'immissione in ruolo.
3. I docenti ammessi alla frequenza dei corsi abilitanti all'insegnamento [lettera b) dell'art. 6 co.2], dei corsi di specializzazione, di perfezionamento e di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di Tirocinio Formativo Attivo [lettera c) dell'art. 6 co.2] attivati nel corso dell'anno solare di riferimento, possono presentare domanda per la fruizione dei permessi straordinari previsti dal presente contratto entro i termini che saranno fissati dall'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti della capienza della disponibilità residuata dopo l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2.
4. La domanda può essere prodotta esclusivamente per conseguire i titoli di studio e le attività previste al successivo art. 6, comma 2 [lett. da a) a e)].
5. Nella domanda per la concessione dei permessi retribuiti redatta in carta semplice secondo lo schema fornito dall'U.S.R., il richiedente deve dichiarare i seguenti dati sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.:
 - 1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - 2) tipo di corso degli studi da frequentare con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'Ente che organizza i corsi (Università o Scuola statale o legalmente riconosciuta o, comunque, Ente riconosciuto dall'ordinamento pubblico);
 - 3) l'anno d'iscrizione al corso di studi e, per coloro che risultano iscritti "fuori corso", il numero di anni di iscrizione "fuori corso";
 - 4) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
 - 5) per gli iscritti ai corsi online, il numero di ore previste per lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona;
 - 6) per il personale docente ed educativo il servizio a tempo indeterminato/determinato, la classe di concorso di appartenenza e la sede di servizio;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

- 7) per il personale ATA, il servizio a tempo indeterminato/determinato, il profilo professionale e la sede di servizio;
 - 8) la complessiva anzianità di servizio, calcolata sugli anni interi;
 - 9) il possesso dei requisiti di precedenza nella frequenza dei corsi secondo l'ordine e la tipologia indicati al successivo art. 6;
 - 10) il numero di anni per i quali si è già usufruito di permessi per diritto allo studio, ovvero della condizione di non aver mai usufruito di tali permessi.
6. La certificazione d'iscrizione ai corsi rilasciata dall'Università, Istituto/scuola o Ente che organizza i corsi medesimi per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione, resa a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ambito della domanda, punti 2) e 3) del precedente comma 5.

Art. 6

Formazione delle graduatorie – Modalità di autorizzazione

1. La determinazione dei permessi e l'elenco dei beneficiari è effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite degli Ambiti territoriali con riferimento all'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I Responsabili degli Ambiti territoriali ricevute le domande, verificano il diritto alla fruizione e, ove le richieste risultino eccedenti il contingente, provvedono a formare distinte graduatorie dei richiedenti, in base alla complessiva anzianità di servizio calcolata sugli anni interi, divise tra personale docente, educativo ed ATA e, per il personale docente, distinte anche per ordine e grado di scuola, distinguendo altresì in una graduatoria a sé stante i docenti di Religione tra il primo settore (infanzia e primaria) ed il secondo settore (secondaria di primo e secondo grado), secondo i raggruppamenti di seguito indicati, per i quali i permessi possono essere concessi in ordine di priorità:
 - a) frequenza di corsi, anche in modalità online che prevedano lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona, finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o di altro titolo di studio di grado pari o superiore a quello previsto per l'accesso alla funzione ricoperta;
 - b) frequenza di percorsi abilitanti all'insegnamento, anche in modalità online che prevedano lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona
 - c) frequenza di corsi, anche in modalità online che prevedano lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona, per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di sostegno ad alunni disabili, comprensivi del tirocinio, se parte integrante dei corsi medesimi;
 - d) frequenza di corsi, anche in modalità online che prevedano lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona, riconosciuti dal Ministero e finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione etc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

- e) frequenza di corsi di qualificazione professionale e dei corsi di formazione linguistica della scuola primaria autorizzati dal MIM e gestiti dall'U.S.R., ove non costituisca obbligo di servizio.
3. Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma 2, per la concessione dei permessi è data precedenza, nell'ordine, al personale:
 - a) che non ha mai fruito dei permessi straordinari;
 - b) che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, se studenti universitari;
 - c) a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.
 4. In caso di parità nelle predette precedenze, al personale con la minore età anagrafica;
 5. Coloro che risultino iscritti "fuori corso" per il conseguimento del diploma di laurea saranno inseriti in coda alle rispettive graduatorie per l'attribuzione di eventuali permessi residuati dopo l'autorizzazione degli stessi a tutti coloro che rientrano nel periodo di durata legale del corso.
 6. La fruizione dei permessi per la partecipazione ai corsi online, esclusivamente per la parte da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona, è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, nonché all'attestazione rilasciata dall'Università della partecipazione del personale interessato alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno presentare la certificazione rilasciata dall'Università attestante la presenza in aula o in modalità sincrona e l'avvenuto collegamento telematico alla lezione in orario coincidente con l'attività lavorativa.
 7. Entro il 10 gennaio di ogni anno i Responsabili degli Ambiti territoriali emanano i provvedimenti di autorizzazione al personale avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo studio, con l'indicazione dei nominativi e del numero delle ore massime autorizzate, che saranno trasmessi ai Dirigenti Scolastici ove risulta in servizio il personale interessato.
 8. In presenza di permessi residuati dopo le autorizzazioni di cui al presente articolo, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre, è consentito autorizzare, a domanda, permessi retribuiti al personale docente ed ATA neo trasferito, utilizzato o in assegnazione in una provincia della regione Abruzzo già beneficiario di detti permessi autorizzati dall'A.T.P. di provenienza.
 9. L'autorizzazione suddetta è concessa dall'Ambito territoriale della provincia di servizio nel limite delle disponibilità residue e delle ore singolarmente non ancora fruito dagli interessati alla data del 31 agosto. A tal fine gli aventi titolo devono presentare apposita domanda all'A.T.P., per il tramite della scuola/istituto di servizio, entro il 20 settembre. Nella domanda hanno l'obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità le ore autorizzate dall'A.T.P. di provenienza e quelle già fruito nel periodo 1° gennaio/31 agosto, documentando detta fruizione con attestazione del Dirigente scolastico della scuola/istituto di provenienza.

Art. 7

Modalità di fruizione

1. Dopo gli adempimenti dei Responsabili degli Ambiti territoriali, i permessi retribuiti sono concessi dai Dirigenti scolastici, volta per volta, secondo le richieste dei singoli interessati nella misura autorizzata dai medesimi Responsabili degli Ambiti territoriali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e, comunque, nell'ambito della durata del periodo previsto nel contratto per il personale a tempo determinato.

Verucchi




Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

2. I Dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 36 del CCNL/2024, avranno cura di agevolare la frequenza dei corsi provvedendo ad un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per gli aventi diritto, onde renderlo compatibile con gli orari di svolgimento delle lezioni dei corsi medesimi. A tal fine i richiedenti documenteranno il calendario degli impegni correlati alla frequenza dei corsi.
3. Per i giorni necessari per la partecipazione agli esami finali o intermedi possono anche essere utilizzati gli istituti contrattuali previsti dall'art. 67, comma 1, e dall'art. 36, comma 8, del CCNL/2024.
4. L'entità dei permessi autorizzati dall'Ambito territoriale deve essere calcolata proporzionalmente alle ore di servizio previste nel contratto di lavoro e, per il personale con contratto a tempo determinato, anche in relazione alla durata dello stesso.
5. Per la fruizione dei permessi retribuiti, il dipendente interessato deve presentare, almeno due giorni prima, la richiesta al Dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al permesso, comprensive del tempo per il raggiungimento della sede dei corsi, descritte al precedente comma 1.
6. Poiché i permessi per il diritto allo studio sono un diritto da garantire e, in termini di qualificazione e professionalità, rappresentano un investimento per l'Amministrazione secondo le finalità richiamate all'art. 2, per il personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari di cui al presente contratto, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di sostituzione del personale della scuola, anche con ricorso alle supplenze temporanee.
7. Nel caso in cui la fruizione dei permessi per il diritto allo studio riguardi, in una medesima istituzione scolastica, più di 3 unità di personale della stessa dotazione organica (docenti dello stesso grado, o ATA dello stesso profilo professionale), le modalità di fruizione e gli adattamenti orari devono essere concordati con la RSU nell'ambito del contratto d'istituto previsto dall'art. 149, comma 3, lett. B4), del CCNL/2024.
8. Per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti dall'Amministrazione scolastica a livello centrale e periferico o dalle istituzioni scolastiche, compresi i corsi dei CPIA, è consentito fruire dei permessi previsti dall'art. 36, commi 6 e 8 del CCNL/2024. Conseguentemente per tali corsi non sono concessi i permessi previsti nel presente contratto.

Art. 8
Certificazione dei permessi fruiti

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di fruizione.
2. Gli iscritti a corsi online, prima della fruizione dei permessi, devono presentare la certificazione attestante i giorni e gli orari durante i quali vengono svolte lezioni da seguire in presenza in aula o in modalità sincrona, ai fini della concessione dei permessi stessi in orari coincidenti con quelli di servizio.
3. Il Dirigente scolastico, nel caso non venisse presentata la documentazione nei termini prescritti, provvede a commutare i permessi goduti in aspettativa senza assegni, con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Art. 9

Ricorsi avverso i provvedimenti inerenti i permessi per diritto allo studio

1. Avverso i provvedimenti di mancata autorizzazione dei permessi retribuiti, adottati dai Responsabili degli Ambiti territoriali e quelli inerenti il diniego alla concessione dei permessi stessi da parte dei Dirigenti scolastici, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Avverso il diniego opposto dai Dirigenti scolastici gli interessati possono, altresì, proporre reclamo ai medesimi Dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 10

Norme finali

1. Annualmente la Direzione Generale Regionale fornisce alle OO.SS. le informazioni attinenti alla fruizione dei permessi di cui al presente contratto.
2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato sul sito web dell'U.S.R. e delle scuole della Regione e all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

I RAPPRESENTANTI DI PARTE PUBBLICA

Direttore Generale

Dott. Massimiliano Nardocci

DIRIGENTI USR ABRUZZO

Dott.ssa Paola Iachini

Dott.ssa Clara Moschella

Dott. Pierangelo Trippitelli

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FSUR

FLC CGIL

SNALS CONFSAL



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. D. G. P.'.

ANIEF

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Paiselli'.